

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 49/2022
Parma, 11 novembre 2022

OGGETTO: Esonero contributivo lavoratori dipendenti (2%) – Decontribuzione Lavoratrici madri

Esonero contributivo lavoratori dipendenti (2%)

L'articolo 20, comma 1, del Decreto Legge n. 115/2022 ("Decreto Aiuti-bis") dispone, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un aumento della riduzione dell'aliquota contributiva IVS per i lavoratori dipendenti con un retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro stabilita dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) nello 0,8%, fino a raggiungere la misura complessiva di 2 punti percentuali.

L'accesso alla riduzione dell'aliquota IVS spetta a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati. Restano esclusi dal beneficio rapporti di lavoro domestico.

Con riferimento all'erogazione della tredicesima mensilità, la norma prevede che l'importo mensile di 2.692,00 euro deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L'Istituto conferma, pertanto, che la riduzione dell'aliquota a carico del lavoratore sarà quindi riconosciuta, nel mese di dicembre 2022:

- sia sulla retribuzione di competenza del mese, se inferiore o uguale al limite di 2.692,00 euro,
- sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, se inferiore o uguale a 2.692,00 euro.

Per quanto riguarda la quattordicesima mensilità, ovvero per le ulteriori mensilità eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'esonero contributivo potrà trovare applicazione solo nei casi in cui l'ammontare della quattordicesima o dei suoi ratei, addizionati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento non ecceda i 2.692,00 euro.

La quattordicesima mensilità, pertanto, non gode di un "limite proprio", ma deve essere considerata congiuntamente all'imponibile previdenziale del mese corrente.

Decontribuzione lavoratrici madri

L'articolo 1, comma 137 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha previsto, in via sperimentale, per l'anno 2022, il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 102 in data 19 settembre 2022 con la quale fornisce le prime indicazioni normative nonché le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi.

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i casi di:

- regime di part-time;
- apprendistato di qualsiasi livello;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- lavoro in somministrazione.

Sebbene la previsione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, la misura può comunque trovare applicazione in via estensiva anche per:

- laddove la lavoratrice fruisca dell'astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio;
- a seguito del periodo di interdizione post partum di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 151/2001

purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

Eventuali periodi di ferie e malattia, o altre assenze, fruiti dopo il congedo di maternità (o il congedo parentale unito senza soluzione di continuità), spostano in avanti la data di effettivo rientro e quindi il *dies a quo* di decorrenza dell'esonero, sempre che il rientro si verifichi entro il 31 Dicembre 2022.

Qualora il rientro della lavoratrice sul posto di lavoro sia effettivamente avvenuto e sia seguito, successivamente dalla fruizione del congedo parentale, tali fruizioni successive risultano irrilevanti ai fini del decorso dei 12 mesi cui si ha diritto all'applicazione dell'esonero.

L'applicazione della riduzione contributiva avverrà sull'imponibile previdenziale maturato dalla precisa data del rientro in servizio e fino ai successivi 12 mesi, anche se la stessa sia inframensile (non per mesi interi). Infatti l'imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, viceversa, dal giorno del rientro l'imponibile dovrà essere integralmente considerato.¹

Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Nel caso in cui la lavoratrice abbia fruito del congedo di maternità ed abbia cessato il rapporto di lavoro senza effettivamente rientrare in servizio, l'incentivo è riconosciuto nel rapporto di lavoro *instaurando* ovvero presso il datore che successivamente assume la lavoratrice, verificandosi, solo in quel momento, il rientro effettivo in servizio dopo l'astensione.

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l'applicazione dell'esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all'INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo, un'istanza per

¹ INPS Messaggio n.4042 del 09/11/2022

l'attribuzione del codice di autorizzazione "OU". Tale adempimento sarà effettuato dallo Studio.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali altri chiarimenti.

Francesca Santini

Marta Vitali